

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Provincia di Cagliari



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

I.U.C.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 6 agosto 2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 3 agosto 2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17 maggio 2016

Indice:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Poteri del Comune
- Art. 3. Dilazione del pagamento avvisi di accertamento
- Art. 4. Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 5. Interessi
- Art. 6. Rimborsi
- Art. 7. Somme di modesto ammontare
- Art. 8. Dichiarazione
- Art. 9. Sanzioni
- Art. 10. Versamenti
- Art. 11. Abrogazioni e norme di rinvio e clausola di adeguamento
- Art. 12. Entrata in vigore

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMU

- Art. 13. Oggetto
- Art. 14. Aree fabbricabili - Attività di accertamento
- Art. 15. Versamenti minimi
- Art. 16. Fabbricati inagibili e inabitabili

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASI

- Art. 17. Oggetto
- Art. 18. Presupposto dell'imposta
- Art. 19. Soggetti passivi
- Art. 20. Indicazione analitica servizi indivisibili
- Art. 21. Versamenti minimi

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TARI

- Art. 22. Oggetto
- Art. 23. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 24. Soggetti passivi
- Art. 25. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 26. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 27. Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilabili
- Art. 28. Superficie degli immobili
- Art. 29. Costo di gestione
- Art. 30. Determinazione della tariffa
- Art. 31. Articolazione della tariffa
- Art. 32. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 33. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 34. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 35. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 36. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 37. Scuole statali
- Art. 38. Tributo giornaliero

Art. 39. Tributo provinciale

Art. 40. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 41. Riduzioni per il recupero

Art. 42. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) concernente:

- a) l'imposta municipale propria (IMU);
- b) la tassa sui rifiuti (TARI);
- c) il tributo sui servizi indivisibili (TASI).

I tributi componenti la IUC sono applicati e riscossi dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili all'imposizione.

Art. 2. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 3. Dilazione del pagamento avvisi di accertamento

1. L'importo liquidato con provvedimento di accertamento può essere rateizzato alle seguenti condizioni:

- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- Importo minimo rateizzabile € 150,00;
- Durata massima: 12 mesi;
- Importo minimo per singola rata : €. 50,00;
- Prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria qualora l'ammontare del debito sia superiore a €. 5.000,00
- Presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere alle commissioni Tributarie con espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legale sulle somme versate oltre il termine di scadenza ordinaria.

3. Il mancato pagamento nei termini di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio concesso e comporta il pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 4. Versamenti effettuati da un contitolare

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 5. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 6. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 5, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 7. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 8. Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
6. Non comporta l'obbligo di denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare nel caso di soggetti residenti.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TAR SU).

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IUC componente IMU e TASI.

Art. 9. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 10. Versamenti

1. Per la componente TARI il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate con scadenza il giorno 16 dei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Per l'anno 2016 l'ammontare complessivo del tributo è suddiviso in quattro rate, con scadenza il giorno 16 dei mesi di settembre 2016, novembre 2016, gennaio 2017 e marzo 2017 con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2016.

Art. 11. Abrogazioni e norme di rinvio e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga i precedenti regolamenti IMU e TARSU rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 12. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMU

Art. 13. Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le modalità di applicazione della IUC nella sua componente IMU nei soli aspetti non disciplinati dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella L. 214/2011, e al D.lgs 23/2011, così come modificati dal DI 16/2012 convertito con modifiche nella L. 44/2012, su rinvio dell'art. 1 comma 703 della L. 147/2013.

Art. 14. Aree fabbricabili - Attività di accertamento

1. La Giunta Comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Non si procede ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992. Pertanto, in caso di versamento di un importo superiore a quello determinato ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 15. Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore a €. 12,00 il totale dovuto potrà essere versato alla scadenza del saldo.

Art. 16. Fabbricati inagibili e inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), DPR 06 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), DPR 06 giugno 2001, n. 380) ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
2. L'inagibilità o inabitabilità è disposta dal funzionario responsabile del tributo sulla base di uno dei seguenti documenti:
- una perizia redatta per conto del proprietario da tecnico abilitato;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal contribuente.
Le dichiarazioni presentate possono essere sottoposte ad accertamento per il tramite degli uffici comunali.
3. I fabbricati accatastati in categoria F2 sono esenti dall'applicazione dell'imposta.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASI

Art. 17. Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le modalità di applicazione della IUC nella sua componente TASI di cui alla L. 147/2013.

Art. 18. Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Sono esclusi i terreni agricoli

Art. 19. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 18. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30% del tributo complessivamente dovuto. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

Art. 20. Indicazione analitica servizi indivisibili

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale sono determinati annualmente, in maniera analitica, nella delibera di approvazione delle aliquote, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi i relativi costi.

Art. 21. Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore a €. 12,00 il totale dovuto potrà essere versato alla scadenza del saldo.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TARI

Art. 22. Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le modalità di applicazione della IUC nella sua componente TARI di cui alla L. 147/2013.

Art. 23. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, come di seguito definiti:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 24. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 25. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati e, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezze inferiori o uguali a metri 1,50;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- i) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi, in ogni caso, gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad uso diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili.

2. Le circostanze che danno diritto all'esclusione devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione o la rinuncia degli atti abilitativi all'esercizio di attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 26. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 25.

Art. 27. Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilabili

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Lavanderie e tintorie	30

Laboratori fotografici	30
Tipografie	30
Studi e laboratori medici e veterinari	10
Farmacie	10
Autofficine per riparazioni, autocarrozzerie, gommisti, elettrauti	30
Falegnamerie	40
Officine lavorazione marmi, ceramiche, vetro ed altre similari	40
Officine di carpenteria metallica	40
Cantine vinicole e caseifici	10
Attività non ricomprese	20

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono provvedere ad indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili ed a fornire annualmente idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 28. Superficie degli immobili

1. La superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

Art. 29. Costo di gestione

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 30. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 158/1999.

3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 31. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta:

- a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 32. Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché comunicata all'Ufficio Tributi entro 30 giorni.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 8, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 33. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 34. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le collaboratrici familiari che dimorano presso la famiglia.
 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si assume un nucleo composto da n. 2 componenti.
- Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione condotte da soggetti residenti in altro immobile nel Comune, si assume come numero di occupanti quello indicato ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
7. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari alla somma dei numero di componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed & Breakfast.

Art. 35. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 36. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A al presente regolamento, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 37. Scuole statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte, conservatori di musica e simili) la TARI viene versata al Comune dal Ministero dell'Istruzione.
2. La somma versata al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 38. Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nell'anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 30%.
3. In mancanza della corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentare la dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 41 (recupero) e 42 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 40.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 39. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 40. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 41. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore al 30% della tariffa.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti assimilati.

Art. 42. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste fuori dal centro abitato entro il quale si svolge il servizio.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 30% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.